

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITA'
MESTRE -CARPENEDO

Deliberazione n. 1

OGGETTO: *Parere relativo alla P.D. 1031/2019 ad oggetto "Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 nonché dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione e l'attuazione del 'Programma Unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, Via San Giuliano' e contestuale Variante al Piano degli Interventi n. 40. Mandato al Sindaco".*

Seduta del 09 gennaio 2020

Consigliere/i	Presenti	Assenti	Consigliere/i	Presenti	Assenti
Albertini Flavio	X		Giri Fabrizio	X	
Ballarin Anna	X		Marra Antonino	X	
Boato Giorgio	X		Millino Giacomo	X	
Bolzan Gabriele	X		Muresu Emmanuele		X
Brunello Riccardo		X	Paoli Giuliano		X
Cibin Matteo	X		Peretti Patrizia		X
Conte Vincenzo	X		Raschillà Fabio	X	
Costacurta Edda		X	Sannicolò Simona		X
Cuman Paolo	X		Seno Medea		X
D'Adamo Luigi	X		Soldati Silvio		X
Da Lio Nicola	X		Tarantino Carmela	X	
Devivo Michele		X	Tiozzo Fabio	X	
Di Lella Monica	X		Visentin Lorenzo	X	
Fortuna Monica	X		Zennaro Luciano	X	
Fumai Gabriele	X		Totale	20	9

Presiede il Presidente

Vincenzo Conte

Partecipa il Segretario

dott. Andrea Ciccarese

OGGETTO: *Parere relativo alla P.D. 1031/2019 ad oggetto "Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 nonché dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione e l'attuazione del 'Programma Unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, Via San Giuliano' e contestuale Variante al Piano degli Interventi n. 40. Mandato al Sindaco".*

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA'

Su proposta del Presidente;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. avente per oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali";

Visto lo Statuto del Comune di Venezia;

Visto il Regolamento comunale delle Municipalità;

Visto il Regolamento interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo;

Vista la nota prot. n. 592033 del 26.11.2019 con la quale il Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha chiesto, ai sensi degli articoli 23 dello Statuto comunale, e ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto citata;

Preso atto della nota prot. n. 632376 del 16.12.2019 con la quale il Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha concesso una proroga per l'espressione del parere fino al 10 gennaio 2020;

Atteso che la Commissione V, nelle sedute dell'11.12.2019 e dell'08.01.2020, ha chiesto la discussione in Consiglio di Municipalità;

Premesso che:

- è stato approvato il "Piano Guida per il Parco di San Giuliano" con DCC n. 15 del 19/01/1996;
- è stato approvato il "Programma delle Opere per la realizzazione del Parco di San Giuliano" con DCC n.184 del 31/07/1996 destinando a verde urbano attrezzato al servizio della collettività anche l'area d'intervento oggetto della proposta di delibera;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30 e 31 gennaio 2012 il Comune di Venezia ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT);
- il PAT è stato approvato con la sottoscrizione, da parte del Comune di Venezia e della Provincia di Venezia, del verbale della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004 del 30/09/2014;

- l'approvazione del PAT è stata ratificata dalla Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della LR 11/2004, con delibera di Giunta Provinciale del 10/10/2014 n.128, pubblicata sul BURV n.105 del 31/10/2014 a cura della Provincia;
- il PAT è divenuto efficace, ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 11/2004, dal 15/11/2014;
- ai sensi dell'art.48, comma 5 bis della LR 11/2004, il PRG vigente, per le parti compatibili con il PAT, assume efficacia di Piano degli Interventi (PI);

Preso atto che l'area di intervento oggetto dell'Accordo di Programma risulta normato dal Piano di Assetto del Territorio (PAT) secondo i seguenti articoli:

- art. 5: Vincolo archeologico e paesaggistico D.Lgs.42/2004 – Laguna di Venezia (Tavola 1 Carta dei Vincoli);
- art. 6: Vincolo archeologico e paesaggistico D.Lgs.42/2004 (Tavola 1 Carta dei Vincoli);
- art.11 e 13: Itinerari e percorsi di interesse storico testimoniale e paesaggistico (Tavola 2 Carta delle Invarianti);
- art. 12 e 13: Corridoio Ecologico Secondario (Tavola 4B Carta delle trasformabilità: valori e tutele);
- art. 15: Aree idonee a condizione A (Sito di interesse Nazionale e Aeroporto) e Aree idonee a condizione C (Area lagunare sommersa comprese barene, velme, canali lagunari) (Tavola 3 carta delle Fragilità);
- art. 17: Laguna (Tavola 3 carta delle Fragilità);
- art. 28: Opere Incongrue (Tavola 4A Carta delle trasformabilità);
- art.34: Attrezzature e servizi di maggior rilevanza (Tavola 4A Carta delle trasformabilità);
- art.36: Ambiti territoriali cui attribuisce i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione (Tavola 4A Carta delle trasformabilità e Tavola 4B Carta delle trasformabilità: valori e tutele);
- art. 42: Area di connessione naturalistica (Tavola 4B Carta delle trasformabilità: valori e tutele);

Richiamati

- l'art. 5 del PAT che norma i vincoli paesaggistici, ambientali e idrologico forestali secondo l'ex decreto legislativo n.42/2004 parte III°, i siti di interesse comunitario (SIC), le zone di protezione speciale (ZPS) la Rete Natura 2000 attraverso il mantenimento delle caratteristiche e degli elementi costitutivi e delle morfologie e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;
- l'art.6 del PAT che specifica i vincoli monumentali e archeologici e delle aree circostanti di loro pertinenza ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 rimandando al P.I. di definire le cautele e le procedure da osservare;

- l'art.11 del PAT individua gli Itinerari e percorsi di interesse storico testimoniale e paesaggistico rimandando al P.I. le misure finalizzate a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- l'art.12 del PAT che individua i corridoi ecologici secondari che svolgono il ruolo di connessione territoriale tra aree sorgente e di ammortizzazione pur in presenza di significative barriere infrastrutturali e rimandando al P.I. le misure finalizzate alla continuità dei corridoi ecologici, limitando l'impatto delle barriere infrastrutturali ed urbane, predisponendo le corrispondenti misure di compensazione, anche utilizzando il credito edilizio e alla creazione di nuovi sistemi di mitigazione (buffer zones) , prescrivendo, in particolare, che fino a quando il P.I. non abbia provveduto a tale adeguamento, nel caso di corridoi ecologici costituiti da corsi d'acqua all'esterno delle aree urbanizzate non sono consentite nuove edificazioni, dal limite demaniale o dalla riva, di ml10;
- l'art.13 del PAT che individua le principali prescrizioni comuni alle invariati di natura ambientale e di natura paesaggistica specificando che gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche del territorio;
- l'art.15 del PAT che individua le Aree idonee a condizione A e C cui ricade il Sito di Interesse Nazionale e l'aeroporto (ex art. 1 L. 426/98 ed ex D.M. 23/02/2000), l'Area lagunare sommersa comprese barene, velme, canali lagunari;
- l'art.17 del PAT che norma le fragilità paesaggistico-ambientali, tra cui la laguna, i corsi d'acqua, i siti inquinanti di interesse nazionale rimandando al P.I. gli interventi di salvaguardia contemplando l'utilizzazione di crediti edilizi e altre forme di compensazione al fine di evitarne l'alterazione e individuando interventi tesi al recupero della loro naturalità;
- l'art.28 del PAT che individua le Opere Incongrue sotto il profilo della compatibilità ambientale o della compatibilità funzionale o di degrado rispetto all'ambiente circostante rimandando al P.I. la previsione di demolizione, l'eventuale trasferimento, e la conseguente riqualificazione delle aree o la cessione delle stesse per la realizzazione di opere o attrezzature pubbliche;
- l'art.34 del PAT che individua le attrezzature e i servizi di maggiore rilevanza, a scala urbana e territoriale, cui attribuisce un valore strategico sia per la comunità sia per la definizione del ruolo della città nell'ambito dell'area vasta;
- l'art.36 del PAT che regola gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispettivi obiettivi di tutela , riqualificazione e valorizzazione prevedendo che il P.I. nel definire gli interventi deve conformarsi agli obiettivi di tutela riqualificazione e valorizzazione;
- l'art.42 del PAT che individua gli Elementi della rete ecologica come ambito di interesse naturalistico ambientale;

Preso atto che con l'approvazione del PAT, secondo quanto disposto dall'art. 10 (Rapporto con la pianificazione sovraordinata), l'interno territorio comunale è interessato dal P.A.L.A.V. assumendone le direttive e adeguandone i previgenti

strumenti urbanistici comunali e quindi all'art. 26 (del PALAV) specifica che *"Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione dell'area posta tra Campalto, Via Orlanda e Via della Libertà, con particolare riguardo al ruolo di porta d'accesso alla città che tale area viene ad assumere. In tale ambito interviene con apposito piano, finalizzato alla creazione di un'area a parco urbano di connessione tra l'ambiente lagunare e la terraferma, disciplinando gli interventi ivi consentiti. Tali previsioni devono essere coordinate con quanto disposto all'articolo 22 lettera c), relativamente alla verifica e conseguente individuazione e disciplina delle aree destinate a Bosco di Mestre."*;

Considerato che tutto ciò premesso evidenzia già chiaramente l'incompatibilità sostanziale della Variante al Piano degli Interventi e della zonizzazione proposta nell'Allegato 10 proponendo il cambio d'uso da verde urbano attrezzato ad attività produttive violando i vincoli di cui agli art.5 - 6 - 13 - 15 - 17 del PAT, gli Itinerari e percorsi di interesse storico testimoniale e paesaggistico di cui all'art.11 del PAT, il corridoio ecologico di cui all'art.12 del PAT, l'ambito di tutela e del sito di interesse naturalistico ambientale di cui agli art.36 e 42 del PAT;

Atteso che il Parco di San Giuliano è stato pensato come ricucitura tra Venezia e la terraferma, come luogo di svago e intrattenimento, la cui realizzazione deve essere considerata nell'ambito di una visione globale ed unitaria dell'intera area, in stretta integrazione e fruizione con il territorio urbanizzato circostante;

Considerato che l'area di sviluppo del Parco prevista dal Piano Guida dell'arch. Di Mambro si estende dai Pili a Passo Campalto, dalle barene lagunari alle prime propaggini dell'abitato, inglobando e ricoprendo una zona molto vasta e, dal punto di vista fauno-naturalistico e ambientale, delicata e degna di tutela;

Considerato che la pratica dei continui cambi d'uso nel Comune di Venezia vede beneficiare pochi concittadini a scapito dell'interesse collettivo della cittadinanza;

Considerato inoltre che l'intervento in oggetto vede beneficiare alcuni cittadini avvezzi a comportamenti ai limiti della legalità, a scapito di uno sviluppo del Parco in rispetto del "Piano Guida per il Parco di San Giuliano" approvato con DCC n.15 del 19/01/1996;

Rilevato che non è prevista alcuna Linea di Forza del trasporto lagunare lungo il Canal Salso e Punta San Giuliano come previsto dalla Tavola 4A Carta delle Trasformabilità del PAT;

Verificato che nel corso dei decenni passati le scorse amministrazioni si sono prodigate al fine di trovare una soluzione condivisa per il ricollocamento delle attività economiche;

Considerato che era stata trovata più di una soluzione all'annoso problema del trasferimento, incappando nella pretestuosa opposizione degli occupanti;

Rilevato che altre situazioni per effettuare l'interscambio di merci tra terraferma e città d'acqua in posti logisticamente più comodi risulterebbero più fruibili ed economici;

Evidenziato che la cittadinanza si è espressa chiaramente contro il permanere delle attività economiche lungo via San Giuliano;

Considerato che:

- lo spostamento di dette imprese in luogo più idoneo e compatibile non comporterebbe alcuna diminuzione dei livelli occupazionali;
- il mantenimento delle attività produttive blocca la realizzazione della passeggiata lungo Canal Salso impedendo la piena fruizione a tutti i cittadini di un'area importante e ricca dal punto di vista naturalistico e ambientale;
- la creazione dei 15 Fondaci, esclusivamente per solo 15 imprese, non risolverebbe l'evidente interferenza tra i vari fruitori del Parco: cittadini, sportivi, soci del Polo Nautico, soci della Canottieri, operatori economici, lavoratori e avventori del trasporto per Fondamente Nuove;
- la sistemazione dei nuovi capannoni con gli scoperti pertinenziali, oggettivamente più ampi degli esistenti, inevitabilmente comporterebbe un aumento dell'interscambio merci verso la laguna, generando l'aumento del traffico pesante lungo la via e il moto ondoso nel Canal Salso;
- la concessione del Diritto di Superficie a favore dei Consorziati di 40 anni renderebbe di fatto la loro collocazione nello specificato ambito definitiva, compromettendo la futura realizzazione del Parco;
- l'art. 12 della Convenzione con i Consorziati prevede il subentro di un terzo nella concessione del diritto di superficie nei soli casi di forza maggiore o di cessazione dell'attività d'impresa del consorzio e l'art. 13 della Convenzione con i Consorziati ammette la cessione a terzi il diritto di superficie unitamente all'attività esercitata dal consorzio perpetrando di fatto il più a lungo possibile la permanenza delle attività economiche lungo via San Giuliano rendendo irrevocabilmente e oggettivamente impossibile la realizzazione della passeggiata lungo canale;
- all'art.4 "Obblighi dei soggetti sottoscrittori", lettera F, della Bozza di Accordo di Programma non è specificato il tempo di 40 anni per la concessione del diritto di superficie, ma un più generico "tempo determinato";
- il parcheggio biciclette coperto risulterebbe eventuale, nonostante che l'art.57 delle NTSA del Comune di Venezia preveda l'obbligo nei parcheggi di realizzare aree per biciclette e motocicli coperte da pensilina per almeno 1/20 della superficie e per un massimo di 500mq;

Contestato, infine, che, per le motivazioni sopra riportate, sussistano le evidenti ragioni di pubblico interesse espresse nella Proposta di Delibera;

Attesi la discussione e l'esito del dibattito;

Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore Decentramento Terraferma ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento comunale delle Municipalità;

Ritenuto di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione n. 1031/2019 ad oggetto *"Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 nonché dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione e l'attuazione del 'Programma Unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, Via San Giuliano' e contestuale Variante al Piano degli Interventi n. 40. Mandato al Sindaco"*;

Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con l'assistenza degli Scrutatori: Boato, Fortuna e Raschillà ha avuto il seguente esito:

Consigliere/i presenti: n. 20	Votanti: n. 19	Favorevoli: n. 14
Contrari: n. 5 (Bolzan, Di Lella, Giri, Raschillà e Tiozzo)		Astenuti: n. 1 (Cuman)
Non votanti: n.//		

DELIBERA

di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione n. 1031/2019 ad oggetto *"Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 nonché dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la definizione e l'attuazione del 'Programma Unitario di riqualificazione e ridefinizione urbanistica, paesaggistica e strutturale dell'area sita in Venezia Mestre, Via San Giuliano' e contestuale Variante al Piano degli Interventi n. 40. Mandato al Sindaco"*.

--

Il Presidente

Vincenzo Conte

Il Segretario della Seduta

dott. Andrea Ciccarese



Deliberazione prot. n. 15194 del 10 gennaio 2020

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 10 gennaio 2020

**Il Responsabile del Servizio
Attività Istituzionali
*Gennaro Marotta***